



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



DISPOSIZIONE N. 650/DG

IL DIRETTORE GENERALE

- CONSIDERATO** che per effetto dell'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- CONSIDERATO** che per effetto dell'art. 28, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dalla data di insediamento del Commissario e dei Sub Commissari l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) sono soppressi;
- PRESO ATTO** del decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 03/08/2010;
- VISTO** il DPCM del 22 maggio 2017 con il quale il Viceprefetto Stefano Laporta è stato nominato Presidente dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
- CONSIDERATO** che l'insediamento del Presidente è avvenuto in data 17 luglio 2017;
- VISTA** la Delibera n.7/CA dell'8 novembre 2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha conferito l'incarico di Direttore Generale al Dott. Alessandro Bratti;
- CONSIDERATO** che l'insediamento del Direttore Generale è avvenuto in data 16 dicembre 2017;



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



- VISTA** la Disposizione n 300/DG del 18 aprile 2018 con la quale è stato bandito un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a n. 1 posto per il profilo professionale di Ricercatore III livello - del CCNL EPR con contratto di lavoro a tempo pieno determinato della durata di 28 mesi con sede di lavoro presso l'ISPRA di MILAZZO;
- CONSIDERATO** che la pubblicazione dell'Avviso relativo al Bando di cui al punto precedente è avvenuta nella G.U. 4^a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 43 del 1° giugno 2018;
- RICHIAMATA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e in particolare l'art. 21-quinquies titolato "revoca del provvedimento";
- CONSIDERATO** che l'Amministrazione ha l'obbligo di accertare, in via preliminare, la sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento dell'atto e che detto interesse deve prevalere rispetto a quello della conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;
- CONSIDERATO** pertanto che i candidati al concorso hanno acquisito una posizione di mera aspettativa di fatto, non essendosi ancora prodotto alcun effetto in capo ad essi e quindi alcuna garanzia di stabilità di eventuale posizione di vantaggio;
- RITENUTO** di conseguenza, anche nell'ottica dell'economicità dei procedimenti, di dover disporre la revoca del concorso, piuttosto che portare a conclusione il procedimento;
- RICHIAMATO** il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "la pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compreso il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13 – comma 1 – della Legge 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. III, Sent. N. 4554/2011);



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



- DATO ATTO** che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela (Cons. di Stato, Sez. VI, Parere n. 4756/2002). Ed ancora "il provvedimento di revoca deve essere "adeguatamente motivato" solo quando incide su posizioni precedentemente acquisite dal privato" (Cons. di Stato, Sez. V, Sent. n. 282/2012 e Sez. I, Sent. n. 2932/2013);
- CONSIDERATO** inoltre che, secondo costante giurisprudenza, in ipotesi di revoca del concorso "al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'art. 21 – quinquies della Legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole tra i quali non rientra il bando di concorso (Tar Puglia, Sent. n. 1437/2016; Cons. di Stato, Sent. n. 2838/2013; Tar Lazio Roma, Sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, Sent. n. 1646/2012);
- TENUTO CONTO** delle sopravvenute esigenze organizzative di questa amministrazione riconducibili a quanto previsto dal D.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017;

DISPONE

- Per le motivazioni di cui in premessa che si ritengono integralmente richiamate:

Di disporre la revoca ex art. 21 – quinquies, comma 1, della Legge n. 241/1990 del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a n. 1 posto per il profilo professionale di Ricercatore III livello - del CCNL EPR con contratto di lavoro a tempo pieno determinato della durata di 28 mesi con sede di lavoro presso l' ISPRA di MILAZZO

Roma, li 02/08/2018

Il Direttore Generale
Dr. Alessandro Bratti